



CAMERA CIVILE VENEZIANA

PROPOSTA DI MODIFICA ART.9 STATUTO

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE PROPOSTA
<p style="text-align: center;">Art.9</p> <p>Il Collegio dei Probiviri si compone di tre (3) membri, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti all'associazione con diritto di voto e che abbiano un'anzianità professionale non inferiore ai dieci (10) anni. Il Collegio rimane in carica tre anni e decide a maggioranza dei componenti. I componenti del Collegio eleggono al proprio interno il Presidente, il quale avrà il compito di convocare il Collegio e coordinare i lavori.</p> <p>Il Collegio giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità su ogni controversia tra gli associati e tra questi e gli organi dell'Associazione e su quanto attiene all'interpretazione del presente statuto e del regolamento.</p> <p>Decide inappellabilmente sulle questioni disciplinari promosse dal C.D. ed applica le relative sanzioni.</p> <p>Decide in seconda istanza sul rifiuto all'ammissione all'associazione da parte del C.D.</p>	<p style="text-align: center;">Art.9</p> <p>Il Collegio dei Probiviri si compone di tre (3) membri, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti all'associazione con diritto di voto e che abbiano un'anzianità professionale non inferiore ai dieci (10) anni. Il Collegio rimane in carica tre anni e decide a maggioranza dei componenti. I componenti del Collegio eleggono al proprio interno il Presidente, il quale avrà il compito di convocare il Collegio e coordinare i lavori.</p> <p>Il Collegio giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità su ogni controversia tra gli associati e tra questi e gli organi dell'Associazione e su quanto attiene all'interpretazione del presente statuto e del regolamento.</p> <p>Decide inappellabilmente sulle questioni disciplinari promosse dal C.D. ed applica le relative sanzioni.</p> <p>Decide in seconda istanza sul rifiuto all'ammissione all'associazione da parte del C.D.</p> <p>Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, ovvero in qualunque ipotesi in cui uno o più componenti si dovesse trovare nella condizione di non poter svolgere le proprie funzioni in relazione ad un singolo caso, il Collegio dei Probiviri, sino al termine del mandato, nella prima ipotesi, ovvero fino alla cessazione della causa di impedimento, nelle altre ipotesi, potrà cooptare uno o più componenti.</p> <p>Nei casi di cooptazione temporanea, l'attività del componente o dei componenti cooptati sarà limitata all'istruttoria ed alla decisione del caso per il quale si è manifestato l'impedimento, restando esclusa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>I componenti cooptati dovranno essere scelti, in prima istanza, tra i candidati non eletti all'ultima elezione del Collegio dei Probiviri, secondo il criterio del maggior numero di voti ricevuti e purchè essi risultino associati alla Camera Civile Veneziana da almeno tre (3) anni ed abbiano maturato una anzianità professionale non inferiore ai dieci (10) anni.; in seconda istanza, tra gli Avvocati associati alla Camera Civile Veneziana da almeno tre (3) anni e che abbiano maturato un'anzianità professionale non inferiore ai dieci (10) anni.</p>